

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 22 dicembre 2025

Risposte alle domande pervenute prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

Il presente documento riporta le domande pervenute alla Società dall'Azionista DNA 1929 S.r.l. con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Risposta alla domanda n. 1 – Modifica dell'articolo 12 dello Statuto**Testo della domanda:**

"Con riferimento alla modifica dell'articolo 12 dello statuto sociale della Società, letta la relazione del Consiglio di Amministrazione, si chiede di chiarire se è intenzione dell'organo amministrativo utilizzare la possibilità consentita dal legislatore (i.e. la partecipazione in assemblea dei soci esclusivamente mediante rappresentante designato) in modo sistematico oppure sulla base di una decisione che verrà assunta di volta in volta, tenuto conto delle materie e della rilevanza dell'assemblea. Si chiede di specificare tale punto nella modifica proposta."

Risposta al quesito:

La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "Relazione") chiarisce che la proposta di modifica dell'art. 12 è volta a recepire nello Statuto la facoltà prevista dalla disciplina vigente (cfr. art. 135-undecies.1 TUF) di introdurre in via statutaria la possibilità (non l'obbligo) per la Società di fare ricorso al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF prevedendo – ove consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti – che l'intervento e il voto dei soci si svolgano anche in via esclusiva tramite tale soggetto.

La scelta lessicale impiegata nel testo di proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto ben evidenzia l'intenzione di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà, esercitabile di volta in volta, di convocare l'Assemblea prevedendo che l'intervento e il diritto di voto per gli aventi diritto avvenga esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF.

Chiara in tal senso è la formulazione del testo della proposta che si esprime utilizzando verbi quali "potere"/"potrà" e termini come "facoltà"/"possibilità", a conferma del fatto

che si propone di attribuire all'organo amministrativo una facoltà di utilizzo dell'intervento in Assemblea esclusivamente mediante Rappresentante Designato e non un vincolo permanente.

In conformità al testo statutario proposto, la valutazione di prevedere l'intervento assembleare con partecipazione diretta dei soci o, in alternativa, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, rientra tra le competenze del Consiglio di Amministrazione e sarà quindi rimessa alla valutazione di tale Organo sociale, effettuata caso per caso.

Considerato quanto sopra e vista dunque la chiarezza del testo di modifica proposto dal Consiglio di Amministrazione, non si ritiene necessario procedere con ulteriori integrazioni della modifica statutaria proposta che rischierebbero di risultare ridondanti.

Risposta alla domanda n. 2 – Modifica dell'articolo 17 dello Statuto

Testo della domanda:

"Con riferimento alla modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale della Società, letta la relazione del Consiglio di Amministrazione, si evidenzia come tale integrazione non fosse tecnicamente dovuta, dal momento che essa esplicita un principio consolidato, né necessaria per assicurare il rapido conseguimento dello scopo che essa sembra prefigurare. Si domanda se la scelta di introdurre la precisazione sia indice dell'intenzione di avvalersi di tale copertura statutaria in modo sistematico per proporre ai soci, nei prossimi mesi, un aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, ricordando al riguardo che l'assemblea, solo pochi mesi fa in sede di rinnovo dell'organo mediante voto di lista ai sensi di legge e di statuto, si è espressa per un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri. In ragione di ciò, ci si attende che ogni eventuale proposta di integrazione che prescinde dal voto di lista - e, pertanto, non consente alle minoranze di esprimersi - sia adeguatamente motivata e, comunque, non distonica rispetto allo spirito delle previsioni statutarie circa le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione. "

Risposta al quesito:

Come indicato nella Relazione, si propone di modificare l'articolo 17 dello Statuto ***"unicamente per esplicitare che, in caso di aumento del numero dei membri del CdA, la nomina degli amministratori non avviene mediante voto di lista, in linea con quanto già desumibile dallo statuto e con la best practice"*** (cfr. Relazione, pag. 1).

Come indicato nella Relazione, la precisazione proposta all'articolo 17 dello Statuto ha quindi natura meramente chiarificatrice e di allineamento esplicito alla prassi notarile formatasi sul punto: essa intende specificare che, in ipotesi di aumento – durante il mandato – del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei

consiglieri aggiuntivi avviene in assemblea con le maggioranze di legge e che i medesimi scadono contestualmente agli amministratori già in carica. Tale soluzione è coerente, da un lato, con il principio generale per cui la nomina degli amministratori spetta all'assemblea (art. 2383 c.c.) e, dall'altro, con la logica di unitarietà della scadenza richiamata dalla disciplina sulla sostituzione/cooptazione (art. 2386 c.c.). Si sottolinea, dunque che la modifica proposta non introduce alcuna innovazione sostanziale del sistema di nomina né altera la funzione del voto di lista, che rimane invariata e operativa in sede di rinnovo integrale dell'organo.

Si precisa che la modifica proposta dal Consiglio non prefigura, né è indice, di un ricorso sistematico all'incremento del numero dei consiglieri; ogni eventuale proposta di aumento numerico dei Consiglieri sarà sottoposta ai soci in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di Statuto.